



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Chiara D'Alfonso	Presidente rel
Dott. Cristina Di Stefano	Giudice
Dott. Martina De Marchi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 1 /1-1/ 2026 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato da **LUIGI LOMBARDI** (C.F. LMBLGU61D05E435X) nato a Lanciano il 5.04.1961 e residente in Lanciano alla [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **LUIGI LOMBARDI** ricorre in proprio e quale titolare di propria attività "impresa individuale Detertessil" e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Giuseppe Corti che rinvia alla rilevata assenza dei presupposti per la esdebitazione del debitore incapiente, come da decreto del Tribunale di Lanciano del maggio 2025, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);

- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare che la parte ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta titolare di quota di 1/9 di beni immobili provenienti da delazione ereditaria del padre e di un furgone "Fiat Ducato" immatricolato nel 2006 – [REDACTED]
- 6) da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell'istante sono riconducibili alla esposizione maturata per l'attività commerciale e alle condizioni di dipendenza del figlio;
- 7) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte né determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

Considerato che il Gestore della crisi ha attestato:

- la completezza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda, ritenuta idonea a ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- la sussistenza dei presupposti ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII e delle condizioni preliminari di ammissibilità;
- la possibilità di acquisire attivo distribuibile ai creditori, costituito in via principale da disponibilità liquide e reddito residuale rispetto alle spese ritenute necessarie, rimettendo al G.D. le determinazioni ex art. 268, comma 4, CCII;

Ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita la documentazione necessaria (scontrini, bollette, ricevute di pagamento, estratti conto etc), anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore.

Si dà atto in ogni caso che il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole individuare quale valore del reddito da lavoro destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento, l'importo mensile pari ad euro € 250,00 (x36 mesi) a fronte di una esposizione così descritta:

<u>Dal 1° al 36° mese</u> Versamenti effettuati	Oneri OCC	1.452,00
	Oneri legali	1.452,00
	Versamenti ai creditori	6.096,00
	<u>Totale</u>	9.000,00
	€. 250 x 36 mesi	9.000,00
	residuo	0,00

TOTALE DEBITORIA	Debito orig.	Debito soddisf.
AGENZIA ENTRATE	6.367,37	328,80
AGENZIA RISCOSSIONE	83.883,18	4.331,52
SO.G.E.T. SPA	8.285,58	427,85
COMUNE DI LANCIANO	864,10	44,62
COMUNE DI SAN VITO	3.386,00	174,84
[REDACTED]	6.445,41	332,83
INPS	3.187,41	164,59
SASI	5.634,55	290,95
TOTALE COMPLESSIVO	118.053,60	6.096,00

che, quanto al patrimonio immobiliare, il gestore stima un valore nullo della quota con antieconomicità della vendita;

considerato che l'autovettura indicata dal debitore, pur prospettata come strumentale all'attività lavorativa, rientra nel patrimonio di liquidazione, non essendo prevista dal Codice della crisi un'esclusione automatica dei beni in ragione della sola strumentalità. Ai sensi della disciplina della liquidazione controllata, il bene potrà essere gestito esclusivamente secondo una delle seguenti due alternative:

- vendita programmata, anche differita nel tempo, in sede di programma di liquidazione, tenendo conto della natura prevalentemente dinamica dell'attivo e dell'esigenza di non compromettere, nel periodo minimo di durata della procedura, la capacità reddituale del debitore;
- rinuncia alla liquidazione da parte del liquidatore, ai sensi dell'art. 213 CCII, qualora la vendita risulti manifestamente antieconomica, con conseguente possibilità per i creditori di aggredire il bene al di fuori della procedura;

deve pertanto escludersi che la strumentalità del bene possa fondare una sua sottrazione alla liquidazione, potendo tale profilo incidere unicamente sulle modalità e sui tempi della dismissione, secondo le valutazioni rimesse agli organi della procedura.

Rilevato che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'improcedibilità delle azioni esecutive individuali pendenti sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione, ivi inclusi i pignoramenti presso terzi

anteriamente iniziati, con conseguente impossibilità per i terzi pignorati di procedere al pagamento in favore del creditore procedente e attrazione delle somme vincolate nella gestione concorsuale.

Va inoltre rilevato che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del sovraindebitamento, come chiarita dalla Corte costituzionale (sent. n. 65/2022), l'apertura di una procedura concorsuale comporta l'interruzione dei pagamenti futuri anche nei casi in cui sia già intervenuta ordinanza di assegnazione nell'ambito di un pignoramento presso terzi, dovendo i flussi successivi confluire nella gestione concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum.

Osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo);

inoltre il compenso riconoscibile al legale andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata e tenuto conto del grado di complessità della procedura; infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore della ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica della debitrice, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe sull'OCC.

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, risultano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, essendo il debitore non assoggettabile ad altre procedure liquidatorie e versando in stato di sovraindebitamento, come ricostruito dalla documentazione e attestato dall'OCC.

Il ricorrente ha indicato il termine di tre anni quale termine di durata della Procedura con valori indicati che scontano il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

Ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott. GIUSEPPE CORTI.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **LUIGI LOMBARDI** (C.F. LMBLGU61D05E435X)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. GIUSEPPE CORTI, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Lanciano al n. 82/A, con studio in Lanciano, Viale della Rimembranza n. 23 in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **NOVANTA** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

DISPONE

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- trattenga, da subito, quanto indicato nella parte motiva (€ 250,00) quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad accedere alla banca

dati del pubblico registro automobilistico; d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 22 LUGLIO 2026

Il Presidente rel
dott.ssa Chiara D'Alfonso